



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 21 dicembre 2021

Delibera n. 3

Il ciclo Piani di Gestione Rischio Alluvioni. I aggiornamento - Art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del PGRA ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152 del 2006 e corrispondenti misure di salvaguardia

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale è individuato il distretto idrografico delle Alpi Orientali;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*” nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale.... e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale... , ai sensi dell'art. 63,*

comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche direttiva alluvioni) e, in particolare, l’art. 14, comma 3 il quale prevede che “Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell’allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni”;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare, l’art. 7 relativo al «Piano di gestione del rischio di alluvioni», che al comma 3 prevede che: «Sulla base delle mappe di cui all’art. 6: a) le Autorità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, Piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico; b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei Piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini della protezione civile. Detti Piani sono predisposti nell’ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

VISTO l’art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione del rischio di alluvioni previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all’art. 65»;

VISTO l’art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale», nonché gli articoli 57 e 66, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22 recante “ Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n.55 e in particolare l’articolo 2 comma 1 con il quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica;

VISTO il DPCM 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;

VISTO il “*Calendario e Programma di lavori*” per l’aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni predisposto dall’Autorità di bacino e adottato con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n 3 del 27.12.2018;

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 27.12.2018, di presa d’atto della “*Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni*” nel distretto idrografico delle Alpi Orientali, ai fini dell’aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni, Art. 4, 5 e 14 della direttiva 2007/60/CE;

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 6 del 20.12.2019, di presa d’atto dell’aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione di cui all’art. 6

della Direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art. 14 della Direttiva medesima, e di adozione ai fini dei successivi adempimenti comunitari;

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 2 del 29.12.2020, di adozione del progetto di aggiornamento del Piano di Gestione del rischio di alluvione di cui all'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art. 14 della Direttiva medesima;

VISTO che, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di piano di bacino è stato sottoposto ad una fase di consultazione pubblica, della durata di sei mesi, che si è conclusa in data 30/09/2021, funzionale a garantire la partecipazione attiva delle parti interessate;

DATO ATTO che pertanto sul Progetto di primo aggiornamento del PGRA si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 9 della Direttiva 2007/60/CE, in eventuale coordinamento con l'analoga consultazione sul Progetto di secondo aggiornamento del PGA di cui all'art. 14 della Direttiva 2000/60/CE al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi;

VISTE le note trasmesse dalla ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e dalla Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, recanti indirizzi operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle attività del secondo ciclo di pianificazione ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, ed in particolare le note n. 24799 del 3/12/2019, n. 48968 del 25/06/2020, n. 76002 del 30/09/2020, n. 111363 del 15/10/2021 e n. 111364 del 15/10/2021;

VISTO l'art. 9 del D. Lgs. n. 49/2010 finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni tra il Piano di gestione del rischio di alluvioni e la pianificazione di bacino attuata ai sensi della parte terza del D.Lgs. 152/2006, per garantire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;

VISTO il Decreto direttoriale di Verifica di Assoggettabilità a VAS prot. MATTM-145 del 14.5.2021 che ha escluso che il "Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (2021- 2027)" debba essere sottoposto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica - VAS, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia e il Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 10 del 26 marzo 2021 favorevole a tale esclusione;

VISTA la Relazione metodologica predisposta dall'Autorità di bacino sulla base di uno schema di relazione, coerente con quanto richiesto per il reporting, elaborato a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con ISPRA, in cui sono sintetizzati l'aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del rischio di alluvione redatto ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE – II ciclo di gestione;

VISTO l'aggiornamento del PGRA del distretto idrografico delle Alpi orientali, che risulta composto dai seguenti documenti:

- a. Relazione generale
- b. Allegato I: Elementi tecnici di riferimento nell'impostazione del Piano;

- c. Allegato II: Schema delle schede interventi (reporting);
- d. Allegato III: Tabellone interventi;
- e. Allegato IV: Mappe di allagabilità, pericolosità e rischio;
- f. Allegato V: Norme Tecniche di Attuazione;

DATO ATTO CHE gli elaborati di aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e la correlata Relazione metodologica sono stati esaminati e condivisi nella seduta della Conferenza Operativa del 15 dicembre 2021, che ha espresso al riguardo parere favorevole a maggioranza dei presenti;

VISTI i verbali delle sedute del 20 e 21 dicembre 2021 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto e considerato

DELIBERA

ARTICOLO 1

1. È adottato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006, il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali di cui all’articolo 7 della Direttiva 2007/60/CE e all’articolo 7 del D.Lgs. 49/2010, predisposto al fine degli adempimenti previsti dall’articolo 14, comma 3, della Direttiva medesima.
2. Il progetto si compone dei seguenti elaborati:
 - a. Relazione generale
 - b. Allegato I: Elementi tecnici di riferimento nell’impostazione del Piano;
 - c. Allegato II: Schema delle schede interventi (reporting);
 - d. Allegato III: Tabellone interventi;
 - e. Allegato IV: Mappe di allagabilità, pericolosità e rischio;
 - f. Allegato V: Norme Tecniche di Attuazione;

ARTICOLO 2

1. Le norme tecniche di attuazione del presente Piano, con le relative cartografie, sono poste in salvaguardia ai sensi dell’articolo 65, comma 7 del D. Lgs. 152/2006 ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso dell’adozione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 3

1. Per le finalità del presente Piano le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell’ambito delle competenze spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

ARTICOLO 4

1. Con l'aggiornamento del presente Piano cessano di avere efficacia i Piani per l'Assetto idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi orientali per la parte idraulica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, delle norme tecniche di attuazione.
2. I Piani per l'Assetto idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi orientali continuano ad esprimere le conoscenze, le disposizioni e le mappature relative alla pericolosità e al rischio geologico dovuto a fenomeni gravitativi e valanghivi.
3. Con l'aggiornamento del presente Piano cessano di avere efficacia le disposizioni dei Piani stralcio della sicurezza idraulica presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, delle norme tecniche di attuazione.

ARTICOLO 5

1. L'aggiornamento di cui al precedente articolo 1 è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, delle Regioni territorialmente interessate e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'avviso dell'adozione della presente delibera, comprensivo del termine di decorrenza delle misure di salvaguardia di cui al precedente articolo 2, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini delle Regioni territorialmente interessate.

ARTICOLO 6

1. Di dare mandato al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali affinché assicuri i successivi adempimenti finalizzati all'approvazione dell'aggiornamento del presente Piano e all'emissione del prescritto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Roma, 21 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Il Sottosegretario di Stato

On.le Ilaria Fontana

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Marina Colaizzi